DETERMINAZIONE N. 56 DEL 05 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. "Interventi in Comune di Campotosto".
Affidamento diretto ai sensi dell'art.10 comma 1, lettera a) e c) dell'Ordinanza Speciale n.13/2021 e dell'art.36 D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di realizzazione di una via di fuga e ulteriore viabilità di accesso al centro storico sul versante nord-ovest in località Costinghella, Campotosto (AQ).
Conferimento incarico professionale progettazione definitiva/esecutiva.
CUP: B47H21007450001 – CIG: 9453184637
Determinazione a contrarre semplificata

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- ✓ l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- ✓ la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- ✓ il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- ✓ la Legge n. 145 del 2018;
- ✓ l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- ✓ l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e ss.mm.ii convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA l'Ordinanza n°1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n°261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n. 843/D del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n.1877 del 21 ottobre 2021 si è proceduto a rinnovare integralmente l'assetto organizzativo e le declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale.

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021, adottata dal Commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, e denominata "Interventi in Comune di Campotosto", la quale individua, tra gli interventi di particolare criticità e urgenza da avviare con procedura speciale per accelerare la ricostruzione, anche la *"realizzazione di una via di fuga in località Costinghella, Campotosto (AQ)"* con importo stimato in € 2.000.000,00;

VISTO l'art.4, comma 1 dell'Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021, a tenore del quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo è stato individuato quale soggetto attuatore, tra gli altri interventi, anche di quello in oggetto;

RICHIAMATI i principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTI i Decreti del Direttore dell'USR Abruzzo n. 1481 del 1° settembre 2021 e n.2101 del 16 novembre 2021, con i quali il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Abruzzo, Dott. Piergiorgio Tittarelli, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento;

RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 17 del 28 marzo 2022 con la quale si stabiliva, per le motivazioni ivi riportate, **di affidare** l'incarico per l'attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica, per l'intervento di *realizzazione di una via di fuga in località Costinghella, Campotosto*

(AQ) di cui all'Ordinanza Speciale n. 13 all'**Ing. Massimo Referza**, **P.IVA 01407900677**, **con sede legale in viale Crucioli 82 – 64100 Teramo,** iscritto all'elenco speciale di cui l'art.34 del D.L.189/2016 con codice identificativo n. EP_005801_2017, iscritto all'elenco degli operatori economici dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo con ID_255, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 10 % sull'importo iniziale, di **€ 6.104,04** oltre oneri e IVA nella misura di legge;

CONSIDERATO che il professionista ha trasmesso il 23.05.2022 (prot. RA 0203386 del 24.05.2022) tre alternative soluzioni progettuali di massima, di cui:

- la Soluzione 1 ricalcava la proposta inserita dal Comune di Campotosto nel PSR per la realizzazione di tale strada su un percorso esistente e risultante dal catasto stradale,
- la Soluzione 2 prevedeva un percorso alternativo, sempre nella medesima area, ma con un andamento del sedime stradale meno condizionato dalla pendenza e quindi sviluppato su più tornanti necessari per ridurre proprio la pendenza,
- la Soluzione 3 si basava su un intervento sulla viabilità cittadina già esistente e prevedeva la delocalizzazione di un aggregato totalmente danneggiato dai danni del sisma 2009 con il conseguente ampliamento della strada comunale interna al borgo;

DATO ATTO che le soluzioni progettuali sono state oggetto di valutazione nell'ambito di un incontro avvenuto il 1° luglio 2022 presso il Comune di Campotosto alla presenza del Sub-Commissario Ing. Fulvio Maria Soccodato, del Sindaco e dei vari rappresentanti del Comune, e a seguito di nota esplicativa da parte del Sub-Commissario, acquisita al Prot.RA 0279663 del 21.07.2022(Allegato A), si è stabilito che la soluzione da perseguire fosse unicamente quella della realizzazione della strada sul sedime esistente e risultante dal catasto comunale come "strada vicinale", in luogo delle altre soluzioni prospettate dal tecnico incaricato;

RILEVATO che tale ultima scelta, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale e condivisa dal Sub Commissario – che ha avallato la richiesta di realizzare una nuova via di accesso al paese dal versante occidentale, tralasciando così l'iniziale proposito di più una semplice via di fuga per le abitazioni delle SAE poste nella parte alta del paese – rende superfluo completare l'incarico, peraltro ancora allo stato iniziale, della progettazione preliminare per uno studio di fattibilità tecnico-economica che permettesse di individuare la migliore soluzione per la via di fuga;

PRESO ATTO, altresì, della ulteriore ed aggiuntiva richiesta del Sindaco di Campotosto, Dott. Ercole Di Girolami, trasmessa con nota prot. 4798 del 13.09.2022, acquisita al Prot.RA 0332836 del 14.09.2022, che si allega alla presente (Allegato B), nella quale si chiede al RUP di valutare un'ulteriore alternativa al tracciato approvato nel P.S.R. con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Campotosto n° 2 del 24.05.2021;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a dare attuazione a quanto statuito nelle predette direttive del Sub Commissario e del Sindaco ed affidare, quindi, un incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, come previsto dall'art.23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., omettendo la redazione del primo livello di progettazione;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'USR Abruzzo, pur essendo composto in gran parte di professionisti con qualifica di ingegnere ed architetto, non è attualmente nella condizione di poter adempiere, con la dovuta urgenza, anche al compito di progettazione delle Opere Pubbliche attribuite alla competenza dell'USR nella veste di Soggetto Attuatore, per via del gran numero di fascicoli relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo specialista tecnico in forza all'Ufficio;

CONSIDERATO pertanto che, essendo necessario fare ricorso a professionalità esterne per l'espletamento del presente incarico di progettazione, si ritiene opportuno conferire lo stesso al medesimo professionista esterno incaricato di redigere lo studio di fattibilità tecnico economica, anche e soprattutto alla luce della urgenza di dover procedere ad un rapido avvio della ricostruzione per accelerare quanto più possibile il ritorno alla normalità della comunità di Campotosto;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 a norma del quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", in particolare l'articolo 7, comma 6, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali esterni con contratti di lavoro autonomo;

VISTO l'art. 35 del D.lgs. n°50/2016, che stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria e di metodo di calcolo degli appalti pubblici;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica e direzione dell'esecuzione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice;

VISTO l'art. 36 del D.lgs. n°50/2016 che, nel disciplinare i contratti sotto soglia, al comma 1 dispone che l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi generali sopra richiamati, "nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";

VISTE le Linee Guida ANAC n°1, approvate dal Consiglio dell'Autorità delibera n. 973 del 14 settembre 2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

VISTE le Linee Guida ANAC n°4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n°1097 del 26 ottobre 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'art. 10 comma 1 lettera a) della citata Ordinanza Speciale, secondo cui il soggetto attuatore può procedere alla stipula di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

VISTA la determinazione dirigenziale n°17 del 28 marzo 2022, con cui, sulla base dell'elenco (approvato con determina n°12/2022 di questo USR) dei professionisti che avevano manifestato la loro disponibilità a ricevere il conferimento di incarichi di progettazione per le opere di ricostruzione individuate nelle Ordinanze Speciali nn° 13 e 22, era stato conferito incarico all'Ing. Massimo Referza di redigere lo Studio di fattibilità Tecnica Economica per la via di fuga della località Costinghella di Campotosto;

RITENUTO, altresì, di dovere aggiornare il calcolo dei compensi per le prestazioni professionali, tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. Giustizia 2016, come si evince dallo Schema di Capitolato descrittivo e prestazionale che si allega, e da cui risulta che per l'incarico della Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all'operatore economico incaricato competerebbe un compenso teorico massimo di 46.345,47€ al netto di oneri previdenziali e IVA;

RITENUTO opportuno conferire l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva al medesimo professionista, già incaricato con la citata Determinazione n. 17 del 28 marzo 2022, il quale, al termine dei predetti incontri, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico alle condizioni poste dall'USR – ribasso del 30% sulla parcella calcolata applicando i parametri del DM Giustizia 2016 – accettazione confermata con la nota Prot.RA 0464059 del 26.10.2022, con cui l'Ingegnere ha altresì rinunciato ad ogni pretesa derivante dal precedente incarico per il PFTE;

PRESO ATTO che, in virtù dell'esperienza acquisita e della formazione professionale, rilevabile dal curriculum vitae, l'**Ing. Massimo Referza**, iscritto nel predetto elenco dell'USR degli operatori economici di cui al Decreto del Direttore n. 2179 del 23/11/2021 con ID_255, risulta in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

DATO ATTO che lo stesso operatore economico è iscritto altresì nell'elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e s.s.m.m.i.i., codice identificativo EP_005801_2017;

EVIDENZIATO che la scelta del professionista è avvenuta individuandolo all'interno dell'elenco formato a seguito di Avviso pubblico per manifestazione di interesse a ricevere incarichi di ingegneria e architettura pubblicato dall'USR ed approvato, a seguito di approfondita istruttoria, con determina dirigenziale n°12 del 23 febbraio 2022;

EVIDENZIATO, altresì, che la scelta dell'Ing. Massimo Referza rispetta il criterio rotazione degli incarichi in caso di conferimento diretto ex art. 36 del D.lgs.50/2016, perché lo stesso non ha mai ricevuto precedenti incarichi da parte di questo USR ed il suo nominativo non è nemmeno mai stato inserito all'interno di un numero ristretto di professionisti per gare negoziate o ristrette;

DATO ATTO che con nota inviata a mezzo PEC con Prot.RA 0434056 del 19 ottobre 2022, l'USR Abruzzo ha inviato la propria proposta contenente l'invito ad accettare l'incarico di progettazione defintiva/esecutiva con la relativa offerta economica per l'espletamento delle sopra richiamate prestazioni **all'Ing. Massimo Referza, P.IVA 01407900677, con sede legale in viale Crucioli 82 – 64100 Teramo;**

CONSIDERATO che, al pari di quanto già attuato in altre situazioni analoghe, l'USR Abruzzo, nel caso in cui gli sia consentito dalle Ordinanze Speciali di procedere ad affidamenti diretti per incarichi sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016, propone una riduzione forfettaria del 30% della parcella così come definita in base al DM Giustizia 2016, applicando analogicamente la disposizione di cui all'articolo 2 comma 3° dell'Ordinanza n°105 del 17 settembre 2020, in tema di ricostruzione degli Edifici di Culto;

DATO ATTO che, con la nota di conferma di rinuncia al precedente incarico e di accettazione del nuovo incarico riferito alla progettazione definitiva/esecutiva della Strada della Costinghella di Campotosto, pervenuta tramite PEC e acquisita al Prot.RA 0464059 del 26 ottobre 2022 l'**Ing. Massimo Referza** ha accettato altresì il ribasso del 30% rispetto al compenso calcolato con i parametri del DM Giustizia 2016 per un importo pari a **€ 32.441,83** al netto degli oneri di legge e IVA, accettando tutte le condizioni ivi prescritte;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0106717 del 17.03.2022;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse da parte di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto del RUP individuato con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 19/01/2022:

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione";

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
VISTO l'art. 4 comma 6 della Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021 secondo cui i soggetti attuatori procedono a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;

ATTESO che:
- i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;
- ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto ammonta ad **€ 48.199,29** (euro), comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e al netto dell'IVA;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);
- il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'USR Abruzzo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012;

VISTA la dichiarazione di qualificazione del professionista ai sensi dell'art. 34 del dl n. 189/16 e ss.mm.ii. e di non superamento della soglia massima di assunzione degli incarichi ai sensi dell'ordinanza n. 33 del 11.07.2017 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto opportuno, in ragione delle motivazioni sopra riportate, conferire all'**Ing. Massimo Referza**, **P.IVA 01407900677**, **con sede legale in viale Crucioli 82 – 64100 Teramo** l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "*realizzazione di una via di fuga e ulteriore viabilità di accesso al centro storico sul versante nord-ovest in località Costinghella, Campotosto (AQ)"* di cui all'Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

EVIDENZIATO che la spesa di **€ 32.441,83** oltre oneri e IVA nella misura di legge, trova copertura con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 dell'OCSR n. 117/2020 con Decreto del Commissario Straordinario n. 183 del 01.04.2022, sulla contabilità speciale n. 6051/401 accesa presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia dell'Aquila, intestata al Vice Commissario Presidente della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui alle Linee guida ANAC n. 4 per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

PRESO ATTO del Rapporto di verifica dei requisiti ex art. 80 del codice appalti redatto dal RUP, acquisito agli atti con prot.RA 0511784 del 31.11.2022, dal quale risulta che le suddette verifiche, condotte sull'operatore economico l'**Ing. Massimo Referza** hanno dato esito positivo che si intendono valide e attuali stante il poco tempo trascorso;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, aventi ad oggetto *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto il giorno 2 febbraio 2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO l'art. 7, comma 1 lett. b), dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, per effetto del quale il presente affidamento, risultando di importo inferiore a 100.000,00 euro, rientra tra quelli esonerati dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità, da parte dell'ANAC;

RICHIAMATO il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A);

EVIDENZIATO che l'incarico in oggetto, riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo, sarà disciplinato con contratto di prestazione d'opera intellettuale a norma dell'art. 2222 e seguenti del codice civile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e in particolare l'art. 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DATO ATTO che gli oneri finanziari conseguenti all'affidamento del presente incarico trovano copertura negli appositi capitoli di Bilancio dell'USR Abruzzo 2016, a cui le somme saranno trasferite dalla Struttura Commissariale dopo l'approvazione dei presenti provvedimenti e la sottoscrizione del contratto;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità tecnica dello stesso e che il Responsabile del Servizio economico e finanziario da atto della copertura;

Ciò premesso;

DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di revocare** l'incarico per la redazione del Piano di Fattibilità Tecnico Economica della "Via di fuga della Località Costinghella di Campotosto" conferito all'Ing. Massimo Referza con determinazione dirigenziale n°17 del 28 marzo 2022;
2. **di conferire** l'incarico per l'attività di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di *realizzazione di una via di fuga e ulteriore viabilità di accesso al centro storico sul versante nord-ovest in località Costinghella, Campotosto (AQ)* di cui all'Ordinanza Speciale n. 13 al medesimo **Ing. Massimo Referza**, **P.IVA 01407900677**, **con sede legale in viale Crucioli 82 – 64100 Teramo,** iscritto all'elenco speciale di cui l'art.34 del D.L.189/2016 con codice identificativo n. EP_005801_2017, iscritto all'elenco degli operatori economici dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo con ID_255, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 30 % sull'importo iniziale, di **€ 32.441,83** oltre oneri e IVA nella misura di legge;
3. **di dichiarare** l'efficacia del presente provvedimento stante l'esito positivo delle verifiche eseguite in ordine al possesso dei requisiti di legge;
4. **di approvare** il Quadro Tecnico Economico rideterminato secondo le disposizioni del D.M. 2016;
5. **di dare atto**, pertanto, che la spesa complessiva, inclusiva degli oneri di legge (IVA e Cassa Previdenziale) sarà di **€ 41.162,19** e che tale spesa trova copertura a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale n. 6051/401, accesa presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia dell'Aquila intestata al Vice Commissario Presidente della Regione Abruzzo, tramite le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'art. 8, comma 1 dell'OCSR n. 117/2020 con Decreto del Commissario Straordinario n. 183 del 01.04.2022;

6. **di approvare**, al riguardo, lo schema di contratto e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
7. **di dare atto** che si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni e degli elementi dettati dal Codice dei Contratti Pubblici, mediante scrittura privata;
8. **di far constare** che il compenso di cui al punto 2 verrà corrisposto secondo le modalità individuate nel contratto di prestazione professionale;
9. **di dare atto** che:
   - il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze speciali sopra richiamate è il dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto del Direttore USR n. 1509 del 07/09/2021, modificato con Decreto n°2102 del 16 novembre 2021, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.lgs.50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica16 aprile 2013, n. 62;
   - per il gruppo di lavoro nominato con Determinazione Dirigenziale n° 5 del 19 gennaio 2022 non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
10. **di comunicare** il presente atto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
11. **di pubblicare** copia del presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

IL RUP
DIRIGENTE SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Dott. Piergiorgio Tittarelli
(f.o digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
Firmato digitalmente da: PIERGIORGIO TITTARELLI
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 05/12/2022 12:12:14